

(N. 1128-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 23 luglio 1955*

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1955 (V. Stampato N. 1741)

d'iniziativa dei Senatori TRABUCCHI, SPAGNOLLI, CENINI e DE LUCA Angelo

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1955

**Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione
di società immobiliari.**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Nel caso di liquidazione di società immobiliari, regolarmente costituite in forma di società azionarie o a responsabilità limitata alla data del 31 dicembre 1953, non si fa luogo a tassazione per imposta di ricchezza mobile, se la liquidazione e le conseguenti assegnazioni di utili ai soci siano state effettuate entro il 31 ottobre 1955.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla trasformazione delle stes-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Nel caso di liquidazione di società immobiliari, regolarmente costituite in forma di società azionarie o a responsabilità limitata alla data del 31 dicembre 1953, non si fa luogo a tassazione per imposta di ricchezza mobile, se la liquidazione e le conseguenti assegnazioni ai soci siano state effettuate entro il 30 aprile 1956.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla trasformazione delle stes-

se società in società in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice.

Agli effetti della presente legge si intendono per società immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attività limitata esclusivamente alla proprietà e alla gestione di beni immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. Per dette società l'efficacia dell'articolo 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603 è prorogata al 31 ottobre 1955.

Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954.

se società in società in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice.

Agli effetti della presente legge si intendono per società immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attività limitata esclusivamente alla proprietà e alla gestione di beni immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. Per dette società l'efficacia dell'articolo 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603 è prorogata al 30 aprile 1956.

Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954.

p. *Il Presidente della Camera dei deputati*

TARGETTI.